ACCESSO AGLI ATTI INERENTI PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELL'ACCEDENTE

Ricorrente: .....

contro

Amministrazione resistente: Legione Carabinieri ..... - Comando Provinciale di .....

**FATTO** 

Il 6 agosto 2019 la Legione Carabinieri ..... – Compagnia di ....., notificava al ricorrente ..... l'avvio di un procedimento disciplinare a suo carico in quanto aveva omesso di comunicare ai suoi superiori l'esistenza di un rapporto di parentela con un cugino implicato in reati in materia di produzione e traffico stupefacenti e rapporti di parentela sebbene non ravvicinati con importanti esponenti di una cosca di 'ndrangheta.

A seguito di tale comunicazione, il ..... avanzava istanza di accesso informale agli atti al fine di meglio comprendere la natura degli addebiti sopra riportati e l'Amministrazione resistente provvedeva al rilascio di copia di quanto richiesto con l'omissione dei nominativi del presunto cugino e delle altre persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente; omissione che rendeva impossibile l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Avverso tale parziale diniego all'accesso agli atti il ..... proponeva ricorso a questa Commissione chiedendone che ne venisse dichiarata l'illegittimità.

La Commissione nella seduta del 9 ottobre 2019 rilevava che l'oscuramento dei nominativi opposto da parte resistente si fondava sulle disposizioni contenenti casi di esclusione dell'accesso di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010 e che ai fini della decisione del ricorso reputava necessario acquisire dall'Amministrazione un chiarimento, debitamente documentato, in ordine al motivo per il quale nella fattispecie concreta abbia ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 1050 del D.P.R. N. 90/2010, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombente istruttorio.

Perveniva dalla resistente Amministrazione, che deduceva la particolare struttura organizzativa criminale della "ndrangheta" e affermava che si era ritenuto necessario attuare il disposto dell'art. 1050, comma 1, lett. e) DPR 90/2010 in relazione all'esigenza "eccezionale" di evitare la divulgazione di un atto di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

## **DIRITTO**

A seguito del chiarimento richiesto, è stato precisato dall'Amministrazione che è stato ritenuto necessario invocare il disposto di cui all'art. 1050, comma 1, lettera "e" del DPR 90/2010, in relazione all'esigenza "eccezionale" di evitare la divulgazione di un atto di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Al riguardo, la Commissione rileva che il richiamo alle norme regolamentari è illegittimo, in quanto la norma invocata tutela esclusivamente l'interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi e non l'esigenza "di evitare la divulgazione di un atto di rilevante portata informativa per l'ordine e la sicurezza pubblica."

D'altronde, nella fattispecie concreta l'accesso è stato consentito, anche se con gli omissis e pertanto l'invocata norma regolamentare non ha impedito di accedere ai richiesti documenti; inoltre la Scrivente evidenzia che il divieto riguarda esclusivamente "attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti"; pertanto i nominativi omissati e le generalità delle persone ritenute legate da rapporti di parentela con il ricorrente sono accessibili, non ricadendo nelle prescrizioni regolamentari.

Nel caso di specie, viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici degli istanti, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

## **PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 20 Novembre 2019)